

### Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.5.2018 La Nuova Procedura Civile, 3, 2018

# Diritto Avanzato edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

# Pronunce sulla sola competenza, strumento di tutela

Le pronunce sulla sola <u>competenza</u> sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'<u>art. 42 c.p.c.</u>, il quale configura il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (con la conseguenza che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47 c.p.c., comma 2).

NDR: in senso conforme Cass. n. 17025/17.

# Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.2.2018, n. 3585

...omissis...

## Rilevato

che la dddddd opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter avverso il decreto del consigliere delegato dal presidente della corte d'appello di Firenze con cui era stata rigettata la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del

processo, da lei proposta ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, con riguardo ad un precedente giudizio di equa riparazione introdotto davanti alla corte di appello di Perugia, a cui aveva fatto seguito un giudizio di esecuzione davanti al tribunale di Roma;

che la corte fiorentina, con decreto depositato in data 24.5.2016, ha accolto l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'amministrazione, affermando la competenza della corte d'appello di Perugia, quale giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a conoscere, in base al disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dalla L. n. 208 del 2015), della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio conclusosi, nella sua fase esecutiva, davanti al tribunale di Roma;

che la signora *oddddd* ricorre, sulla scorta di due motivi, per la cassazione di tale decreto;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2017, per la quale hanno presentato memoria tanto la ricorrente quanto il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SGROI Carmelo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## Considerato

che col primo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e dell'art. 11 c.p.p., nonchè dell'art. 38 e 50 c.p.c., in cui la corte fiorentina sarebbe incorsa declinando la competenza, sull'assunto che dovesse considerarsi quale distretto di riferimento per l'applicazione del criterio tabellare, di cui all'art. 11 c.p.p., quello in cui il giudizio presupposto si fosse concluso o estinto (nella specie, il Tribunale di Roma - sezione esecuzioni mobiliari);

che col secondo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in cui la corte fiorentina sarebbe incorsa condannando gli odierni ricorrenti alle spese di lite, nonostante che, secondo la prospettazione svolta nel mezzo di gravame, sussistessero giusti motivi per compensarle;

che il ricorso attinge un decreto che si è pronunciato esclusivamente sulla competenza, senza fissare alcun termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente (ciò che non implica nullità della decisione, nè priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c., cfr. Cass. 2033/17) e regolando le spese (in conformità al disposto dell'art. 91 c.p.c., cfr. Cass. 23727/15);

che pertanto il decreto gravato non è ricorribile per cassazione, giacchè, come ancora di recente ribadito da questa Corte con la sentenza n. 17025/17, le pronunce sulla sola competenza sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale configura il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza; con la conseguenza che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47 c.p.c., comma 2;

che detto termine nella specie risulta osservato, a prescindere da qualunque prova della data della comunicazione, perchè il decreto gravato risulta depositato il 24.5.16 e il ricorso per cassazione risulta avviato alla notifica il 23.6.16, trentesimo giorno successivo al deposito;

che, quindi, il ricorso per cassazione va convertito in istanza di regolamento di competenza, assorbente della doglianza sulle spese proposta nel secondo motivo;

che deve affermarsi la competenza della corte di appello di Firenze (nel cui distretto ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di Perugia), essendo a Perugia iniziato il giudizio presupposto (cfr. SSUU 6307/10: "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto" adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede. applicazione di tale principio, le S.U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Salerno, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato dinanzi al Tar Calabria, avente sede nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro)"; in senso conforme Cass.

che quindi l'istanza di regolamento va accolta, con declaratoria di competenza della corte di appello di Firenze.

pqm

La Corte, convertito il ricorso in istanza di regolamento di competenza, lo accoglie, cassa il decreto gravato e dichiara la competenza della corte di appello di Firenze, alla quale rimette anche la regolazione delle spese di lite di questa fase. Assegna il termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente.

